

**ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI
A.I.I.G.**

STATUTO SOCIALE

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata "Associazione Italiana Ingegneri Golfisti - A.I.I.G."

Art. 2 SCOPO

L'Associazione Italiana Ingegneri Golfisti - A.I.I.G. è una associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, di natura privata, apolitica, a carattere volontario con scopi esclusivamente sportivi e senza fini di lucro.

L'Associazione Italiana Ingegneri Golfisti A.I.I.G. si è costituita col proposito di organizzare gare e manifestazioni sportive (in sede Regionale, Interregionale e Nazionale) ed in genere, il potenziamento di ogni attività volta all'incremento, all'apprendimento ed allo sviluppo del gioco del golf tra gli ingegneri, i loro famigliari e i loro amici, nel rispetto delle norme statutarie della Federazione Italiana Golf.

Art. 3 SEDE

L'Associazione Italiana Ingegneri Golfisti, ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo può spostare la sede, istituire sedi secondarie e modificarle nell'ambito delle necessità operative e sportive.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF - F.I.G.

L'Associazione si impegna, anche a nome dei suoi iscritti:

- a) ad accettare ed applicare le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.;
- b) a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G..

Art. 6 SOCI

I Soci possono essere Onorari ed Effettivi:

- Soci Onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemeranza per l'Associazione o di qualifiche professionali collegate all'attività di Ingegnere, siano proclamati tali dall'Assemblea. Essi non pagano quote sociali.
- Soci Effettivi sono coloro che, essendo in possesso di una tessera di giocatore rilasciata dalla F.I.G. o da altra Federazione golfistica, nonché laureati o studenti presso una Facoltà di Ingegneria di una Università o Politecnico italiani, ovvero presso un'Università straniera purché tale Diploma di Laurea in Ingegneria sia legalmente riconosciuto in Italia, abbiano presentato apposita domanda di aderire alla Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Condizione indispensabile per essere socio è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

I Soci di entrambe le categorie partecipano democraticamente all'Assemblea ed in generale, alle attività dell'Associazione, ma soltanto i Soci Effettivi hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione.

I Soci cessano di essere membri dell'Associazione per estinzione, decadenza per morosità, espulsione, dimissioni volontarie.

Art. 7 AMMISSIONE SOCI

La domanda di ammissione deve essere presentata tramite il Segretario secondo le modalità vigenti all'atto della domanda, ed indirizzarla al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la relativa accettazione; essa farà stato dalla data della domanda.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere volontario, ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 QUOTE SOCIALI

La quota annua associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere pagata in una unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

I Soci possono dimettersi notificando al Consiglio Direttivo le loro dimissioni con lettera raccomandata o email certificata entro il 30 novembre dell'anno sociale.

Qualora non siano notificate dimissioni a norma di quanto precede, l'impegno si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il Socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Il Socio che non provveda al pagamento della quota entro il 31 marzo di ogni anno sarà considerato moroso.

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione Sportiva;

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, di norma in coincidenza del Campionato Nazionale dell'Associazione.

Le convocazioni potranno essere effettuate con qualunque mezzo ammesso dalla legge e/o dalla consuetudine, curando che pervengano ai convocandi con anticipo di almeno trenta giorni prima dell'adunanza. Le modalità di convocazione sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria.

L'avviso di convocazione indicherà il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, indicando detti termini sia per la prima che per la seconda convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Socio ha il diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega scritta non più di altri tre Soci; gli appartenenti al Consiglio Direttivo non possono essere portatori di delega.

Il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni volta che il Consiglio Direttivo lo decide (a maggioranza semplice) o quando ne abbia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, almeno un quinto dei Soci. La convocazione deve essere spedita entro un mese dalla richiesta.

Art. 11 NORME COMUNI PER LE ASSEMBLEE

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, con votazioni separate, prima il Presidente e i Consiglieri , poi i componenti del Collegio dei Revisori e i componenti del Collegio dei Proibiviri;
- b) determina l'ammontare delle quote sociali;
- c) approva il rendiconto economico finanziario e la situazione contabile presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci dell'Associazione; esse deliberano a maggioranza relativa dei voti validi.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti; esse deliberano validamente a maggioranza relativa dei voti validi, espressi in proprio o per delega, dai Soci intervenuti che hanno esercitato il diritto di voto.

Esse saranno presiedute, di norma, dal Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci, salvo diverso avviso dell'Assemblea. Il Presidente si avvarrà del segretario e di due scrutatori, scelti tra i partecipanti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere regolare verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli altri scrutatori.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano; votazioni a scrutinio segreto dovranno essere espressamente richieste da almeno un quinto dei Soci presenti. La nomina alle cariche sociali può avvenire a scrutinio segreto o per acclamazione.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione ha struttura democratica ed è diretta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da sette Consiglieri. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. I Consiglieri rimangono in carica, senza percepire alcun compenso, un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. A loro è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre Associazioni o Società sportive nell'ambito della disciplina del Golf.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente, o almeno quattro dei suoi componenti lo ritengono necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Presidente Onorario.

Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comportano automaticamente la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione, nel termine di sessanta giorni, dell'Assemblea per nuove elezioni.

La Presidenza dell'Associazione in caso di assenza o impedimento (temporaneo o permanente) del Presidente viene assunta dal Vice Presidente.

Art. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci e precisamente quelli risultanti dall'art. 11 comma a), b) e c).

In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede al normale andamento dell'Associazione;
- b) amministra il patrimonio sociale;

- c) mette in atto gli scopi dello Statuto e cura l'osservanza di tutte le disposizioni federali in materia golfistica;
- d) promuove la costituzione di Sezioni Regionali dell'Associazione, coordinandone le attività;
- e) stabilisce, sentito il parere della Commissione Sportiva, le norme per l'esercizio dell'attività sportiva dell'Associazione;
- f) redige le norme di funzionamento dei regolamenti interni;
- g) provvede a deferire al Collegio dei Probiviri i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto, alle regole del gioco ed ai regolamenti interni o per condotta contraria al buon andamento dell'Associazione;
- h) predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- i) definisce le quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare in un apposito verbale redatto dal Segretario Generale, che interverrà alle sedute.

Art. 14 IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio nonché la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Dovrà riferire all'Assemblea con relazioni scritte su rendiconto finanziario.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide su eventuali controversie e/o questioni che insorgessero fra i Soci e l'Associazione, senza formalità di procedura, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni del Consiglio devono essere comunicate agli interessati ed al Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni è ammesso appello alla F.I.G..

Art. 17 COMMISSIONE SPORTIVA

L'attività sportiva dell'Associazione è preposta ed organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo.

I compiti della Commissione Sportiva sono i seguenti.

- a) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative ritenute utili all'attività golfistica e la compilazione di un calendario delle gare associative;
- b) organizzare in particolare il Campionato Nazionale dell'Associazione e sovrintendere al suo regolare svolgimento;
- c) provvedere alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- d) controllare, prima dello svolgimento delle gare, che gli iscritti siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-medico-sportivi richiesti dalla F.I.G..

Art. 18 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale provvede, in collaborazione con il Presidente, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. E' membro, anche, della Commissione Sportiva.

Art. 19 IL TESORIERE

Il Tesoriere provvede al controllo contabile e finanziario dell'Associazione. Provvede, inoltre, alla riscossione delle quote sociali ed alla stesura del rendiconto economico annuale.

Art. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote versate dai Soci e dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 21 ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

L'adesione dei Soci all'Associazione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto.

Art. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo dei Soci e devono essere approvate da apposita Assemblea Straordinaria, convocata con preavviso di almeno trenta giorni; entro tale termine tutti i convocati dovranno ricevere copia delle proposte di modifica.

Art. 23 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da almeno due terzi dei Soci in apposita Assemblea Straordinaria convocata con preavviso di almeno trenta giorni.

Di tale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla F.I.G..

All'atto dello scioglimento, il patrimonio dell'A.I.I.G. sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore o con finalità analoghe, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme della F.I.G..